



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 3/2018 del Collegio

---

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

**INDICE:**

- Notizie dal Cnpi
- Acustica
- Bandi e avvisi
- Catasto
- Cerco-offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del fuoco
- Varie



**CNPI**

DAL CNPI

**FORMAZIONE CONTINUA - CHIARIMENTI**

Il Consiglio Nazionale, a seguito di richieste di chiarimenti su alcuni aspetti relativi al Regolamento e alle Linee guida sulla Formazione continua e al fine di perseguire una uniformità di comportamento sul territorio nello svolgimento dei relativi adempimenti, ha stilato alcune precisazioni.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*Roma, 9 febbraio 2018      Prot.506/GG/vc*

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto:    chiarimenti formazione continua.

Ultimamente sono pervenute al Consiglio Nazionale richieste di chiarimenti su alcuni aspetti relativi al Regolamento e alle Linee guida sulla Formazione continua. Al fine di perseguire una uniformità di comportamento sul territorio nello svolgimento dei relativi adempimenti, abbiamo stilato alcune precisazioni che Vi segnaliamo di seguito.

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento, quindi, nel quinquennio si vengono a creare due regimi di regole: uno, dal 1/1/2014 al 31/12/2016, e uno dal 1/1/2017. Il doppio regime ha una deroga relativa alla riduzione a 40 CFP per chi abbia superato il 65° anno di età; tale riduzione opera indipendentemente dal regime in vigore al momento del compimento del 65° anno.

Per quanto riguarda i CFP relativi a incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni, nel precedente sistema era stabilito un massimo di 12 CFP per anno e i CFP eccedenti non potevano essere riconosciuti. Dal 1/1/2017 non è più stabilito un massimo di CFP; e tutti gli incontri tecnici, i seminari ed i convegni contribuiscono al conseguimento dei CFP.

L'iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine. Gli iscritti che non abbiano maturato i 3 CFP in un anno, possono recuperarli negli anni seguenti, in quanto il conteggio viene fatto nel quinquennio. Tale obbligo di maturare 3 CFP deontologici annui, vale anche per coloro che si trovano in regime di riduzione dell'obbligo formativo, in quanto si tratta di una formazione che ha come obiettivo quello di coinvolgere gli iscritti nella vita della Categoria. Peraltro sulla piattaforma "e-Academy" sono presenti diverse attività formative gratuite di contenuto deontologico.

L'impegno del Professionista nell'ambito dell'"alternanza scuola/lavoro" rientra nella fattispecie dell'attività di affidatario a favore di praticanti, e quindi riconosciuto con le stesse modalità.

L'art. 5 comma 13 delle Linee guida stabilisce che "per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'Ordine, i Consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 CFP ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio." Si intende che l'attribuzione sia di 3 CFP/anno per ogni incarico in vigenza nell'anno o in parte di esso (consigliere, componente di commissioni ecc.) indipendentemente dal numero delle riunioni cui si partecipa in relazione all'incarico.

Secondo l'art. 5 comma 10 "per docenza, di attività formative sono attribuiti 2 CFP per ogni ora di docenza e può essere assegnato un massimo di 50 CFP nel quinquennio", in questo caso la docenza si riferisce ad attività formative che non possono essere ricondotte alla professione continuativa di insegnante.

Il nuovo Regolamento in vigore dal 01/01/2017 prevede la possibilità di attribuzione di CFP per "l'apprendimento informale". Questo riconoscimento è stato introdotto a seguito della consultazione fra tutti i Collegi avvenuta per la revisione del Regolamento. Tale fattispecie non consente una codificazione dettagliata delle casistiche, pertanto è inevitabile la valutazione discrezionale dell'Ordine Territoriale che va da 1 a 75 CFP nel quinquennio. Dopo l'esperienza accumulata nel primo quinquennio, si potrà valutare se aggiornare tale ambito di attribuzione.

L'attribuzione dei CFP avviene secondo le disposizioni dell'art. 5 delle Linee guida. La somma dei CFP acquisiti nelle diverse attività costituisce il monte crediti maturato nel quinquennio. L'eventuale eccedenza del totale, come stabilito dal comma 21 del medesimo articolo, può essere assegnata al quinquennio successivo. Ovviamente, qualora le eccedenze del quinquennio siano costituite da attività per le quali sia previsto un limite massimo, le relative eccedenze non possono essere assegnate al quinquennio successivo.

Con l'occasione Vi segnaliamo che sono in itinere alcuni aggiornamenti di "Albo Unico" che riguardano:

- la riduzione dell'impegno formativo minimo, disciplinata dall'art. 8 del Regolamento, con decorrenza automatica dalla data di sussistenza del requisito, anziché dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal sistema;
- l'attivazione della funzionalità che consenta agli iscritti di allegare documentazione unitamente all'invio delle autocertificazioni;
- l'attribuzione dei CFP per tipologia di attività, limitatamente al valore massimo stabilito nel quinquennio;
- la predisposizione di un modello di attestato di formazione continua che riconosca l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.


Da ultimo Vi segnaliamo che abbiamo ben presenti le difficoltà a cui andranno incontro gli Organismi Territoriali per sostenere l'attività dei Consigli di Disciplina in relazione alle violazioni degli obblighi formativi. Per cercare di mitigare queste difficoltà si sta studiando una proposta di revisione delle

procedure disciplinari, con regole tese alla semplificazione di procedimenti standardizzati; ma ogni proposta in questo senso andrà comunque sottoposta all'approvazione del Ministero di Giustizia.

Cordiali saluti


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)



IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



Andare Oltre



## ACUSTICA

### ACUSTICA

#### **ISOLAMENTO ACUSTICO, IN VIGORE LA NORMA UNI 11296:2018**

Disponibile sul sito UNI la norma 11296:2018 riguardante: "Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata - Criteri finalizzati all'ottimizzazione dell'isolamento acustico di facciata dal rumore esterno"

La norma, in vigore dal 15 febbraio 2018, si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea.

La nuova UNI definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata, quali:

- serramenti
- sistemi dispositivi per il passaggio dell'aria
- sistemi di oscuramento/schermatura
- altri componenti presenti in facciata

Si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore.

La norma fornisce, inoltre, indicazioni sulla verifica dell'isolamento acustico della facciata dal rumore esterno.

La UNI 11296:2018 sostituisce la precedente UNI 11296:2009.



## BANDI / AVVISI

### BANDI E AVVISI

#### **AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO ERSAF**

Ai sensi della Delibera n. III-298, approvata dal Consiglio di Amministrazione di ERSAF in data 20/10/2017, è indetta la selezione per la costituzione dell' "albo dei commissari di gara" per la valutazione delle offerte tecniche e, in caso di richiesta del RUP, di supporto nell'analisi delle offerte anomale nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori da aggiudicare con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indette secondo le modalità previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

L'iscrizione all'albo è gratuita.



Avviso pubblico per la formazione dell'Albo ERSAF dei commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### Premessa

Ai sensi della Delibera n. III-298, approvata dal Consiglio di Amministrazione di ERSAF in data 20/10/2017, avente ad oggetto "Costituzione dell'Albo ERSAF dei commissari di gara e approvazione del regolamento avente ad oggetto le modalità di formazione dell'Albo e di formazione delle commissioni giudicatrici delle gare per l'affidamento di lavori, servizi, forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", è indetta selezione per la costituzione dell' "**albo dei commissari di gara**" per la valutazione delle offerte tecniche e, in caso di richiesta del RUP, di supporto nell'analisi delle offerte anomale nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indette secondo le modalità previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

L'iscrizione all'albo è gratuita.

L'iscrizione all'albo dei commissari di gara non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a commissario di una gara esperita da ERSAF.

**L'avviso è pubblicato sul sito internet di ERSAF <http://www.ersaf.lombardia.it> sezione "bandi di gara e avvisi".**

#### Profili professionali ricercati

L'avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso di specifica esperienza in almeno uno dei seguenti settori:

- A Professioni tecniche<sup>1</sup>
  - A.1 Architetto (1\*, 2\*, 3, 4, 5, 7, 8)
  - A.2 Paesaggista (1, 7)
  - A.3 Architetto junior (1, 2, 3, 4)
  - A.4 Conservatore (1)
  - A.5 Ingegnere civile e ambientale (1\*, 2\*, 3, 4\*, 5\*, 7, 8)
  - A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
  - A.7 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
  - A.8 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
  - A.9 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
  - A.10 Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)

---

<sup>1</sup> Il numero tra parentesi rappresenta la "Categoria di opera" di cui al D.M. 143/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". L'asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all'ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:

1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica

- A.11 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.12 Chimico e chimico junior (1, 3, 8)
- A.13 Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.14 Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8)
- A.15 Chimico (5)
- A.16 Pianificatore (8)
- A.17 Pianificatore junior (8)
- A.18 Tecnologo alimentare (3, 5, 7)
- A.19 Restauratore di Beni Culturali
- B Settore sanitario
  - B.1 Medico di medicina del lavoro
  - B.2 Psicologo
  - B.3 Veterinario
- C Altri servizi e forniture
  - C.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
  - C.2 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
  - C.3 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro
  - C.4 Specialisti in contabilità
  - C.5 Fiscalisti e tributaristi
  - C.6 Specialisti in attività finanziarie
  - C.7 Avvocato
  - C.8 Esperti legali in enti pubblici
  - C.9 Specialisti in scienze economiche
  - C.10 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
  - C.11 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
  - C.12 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
- D Altri settori
  - D.1 Tutti gli altri settori

Le sottosezioni dell'Albo sopra indicate sono coerenti con quanto previsto dalla delibera ANAC 16/11/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 283 s.g. del 3/12/2016; la sezione D dell'Albo include tutte le sottosezioni previste dalla delibera ANAC che non sono state esplicitamente elencate nel regolamento adottato da ERSAF.

### Requisiti e competenze

Per l'ammissione all'albo i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### Requisiti generali

Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di Stati membri della U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- avere perfetta padronanza della lingua italiana;
- non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, e che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione;

I soggetti iscritti devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;

- Funzionari ERSAF in possesso di specifica competenza nei settori amministrativi e/o tecnici, sulla base delle competenze risultanti da CV.

#### Requisiti specifici

Per l'iscrizione all'albo i candidati devono dimostrare, pena l'inammissibilità della domanda, di possedere adeguata esperienza nel/i settore/i nel/i quale/i intendono iscriversi, mediante invio del proprio curriculum vitae.

#### Modalità di iscrizione nell'albo

I soggetti interessati all'iscrizione all'albo sono tenuti ad inviare, all'indirizzo **albocommissari@ersaf.lombardia.it**, la seguente documentazione indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura "Albo ERSAF commissari di gara":

- Richiesta d'iscrizione, redatta in carta semplice su modello "A" allegato al presente avviso, attestante altresì il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di moralità e contenente l'indicazione del settore/ dei settori nel quale si intende iscriversi;
- Curriculum vitae;

L'inserimento dei candidati all'interno dell'albo dei commissari di gara sarà comunicato ai diretti interessati a seguito della verifica, da parte di apposita commissione nominata dal direttore di ERSAF, del possesso dei requisiti generali-specifici previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso.

#### Modalità di aggiornamento dell'Albo.

L'aggiornamento dell'albo avverrà ogni quattro mesi.

#### Nomina del commissario

La commissione di gara viene nominata dal direttore di ERSAF o da suo delegato, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento approvato da ERSAF, previa verifica dell'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di commissario per la specifica gara e della presenza di competenze coerenti al contenuto della gara.

É facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara: ERSAF, in tal caso, si riserva la facoltà di escludere dall'albo il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non motivata.

#### Compenso dei commissari di gara

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ERSAF, ai componenti esterni verrà corrisposto un rimborso spese, motivato dal RUP, onnicomprensivo forfettario di € 50,00 a seduta, per un massimo di € 300,00.

#### Trattamento dei dati

L'invio della domanda di ammissione all'albo dei commissari di gara costituisce implicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet di ERSAF delle seguenti generalità, unicamente in caso di accettazione della domanda di iscrizione all'albo:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- settore di iscrizione dell'albo;

I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a commissario di gara, il proprio Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet di ERSAF nella sezione "amministrazione trasparente" e/o nella sezione "bandi di gara". Dati personali non strettamente necessari all'identificazione del commissario (es.: indirizzo, numero di telefono, codice fiscale) verranno oscurati prima della pubblicazione.

Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante di ERSAF, nella persona del presidente nominato. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore di ERSAF.

L'incarico del trattamento dei dati è il dirigente della Struttura Ufficio Gare e Gestione Appalti di ERSAF, coadiuvato dai funzionari della propria struttura.

### Clausola finale

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso e nel regolamento adottato da ERSAF si rinvia alla disciplina vigente di settore.

### Informazioni

Per eventuali informazioni relative al presente avviso è possibile contattare:  
Marco Scuratti, Struttura Ufficio Gare e Appalti.  
Tel 02.67404644 - marco.scuratti@ersaf.lombardia.it

Milano, 9 febbraio 2018

Il direttore  
Massimo Ornaghi

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente*

*Link di riferimento: [http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/bandi/bandi\\_fase02.aspx?ID=3972](http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=3972)*



## CATASTO

### CATASTO

#### **REGOLARIZZAZIONE CATASTALE INTERVENTI EDILIZIA LIBERA art. 6 comma 5 DPR 380/01**

Il 13 febbraio 2018, in Roma, si è tenuta la riunione tra i rappresentanti nazionali di Ordini e Collegi Professionali con i referenti dell'Agenzia delle Entrate -Settore servizi Catastali nella quale sono state fornite alcune interpretazioni operative sulla regolarizzazione catastale degli interventi di edilizia libera.



### CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*Roma, 16 febbraio 2018      Prot.584/GG/df*

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle Organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto:   Regolarizzazione catastale interventi edilizia libera art. 6 comma 5 DPR 380/01

Il 13 febbraio 2018, in Roma, si è tenuta la riunione tra i rappresentanti nazionali di Ordini e Collegi Professionali con i referenti dell'Agenzia delle Entrate -Settore servizi Catastali nella quale sono state fornite alcune interpretazioni operative sulla regolarizzazione catastale degli interventi di edilizia libera.

Come ricorderete, il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la Legge 4 agosto 2017, n. 124 che al comma 173 dell'articolo 1 sancisce che: *“il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 . Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*.

Dall'applicazione della sopracitata legge ne conseguiva che entro il 28 Febbraio 2018 i titolari di diritti reali su immobili modificati con interventi di edilizia libera o assoggettati a CILA, nel periodo che va dal 13 settembre 2014 (entrata in vigore DL. 133 art. 17 comma 1 lett. c nr. 3) al 29 Agosto 2014 (entrata in vigore della L. 124 del 4 agosto 2014), devono procedere alla dichiarazione in catasto, se rientrano nei presupposti di cui ai precedenti punti, tenendo presente che rientrano nella previgente normativa anche le comunicazioni di inizio lavori inviate ai comuni tra il 13 settembre e l'11 novembre 2014 (indipendentemente dalla data di fine lavori) e le comunicazioni di inizio lavori tra il 12 novembre 2014 e il 29 agosto 2017 (indipendentemente dalla data di inizio lavori).

Nella riunione, e solo in merito agli adempimenti catastali degli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, DPR n. 380/2001, i referenti ADE ci hanno informato che fino alla data del 28 febbraio 2018 non sono soggette a sanzione le dichiarazioni catastali dirette a regolarizzare le situazioni pregresse. In caso di omissione trova applicazione l'articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le disposizioni dell'ADE in merito alla compilazione del DOCFA per la tipologia di variazione in esame, e nel rispetto dei termini del citato comma 173, prevedono la predisposizione del documento in “Dichiarazione ordinaria” riportando nel campo relazione tecnica la seguente dicitura (o equivalente):


*“Il presente atto di aggiornamento è reso ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ed è relativo ad un intervento edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 6 comma 5, del DPR 380/del 2001 e successive modificazioni”*. Nella relazione tecnica dovrà essere indicata la data di comunicazione al Comune di inizio lavori (laddove effettuata nel periodo 13 settembre – 11 novembre 2014), oppure la data di comunicazione di fine lavori (per il periodo 12 novembre 2014 – 29 agosto 2017),

L'assenza della precisazione sulla disciplina di riferimento e la mancata indicazione delle date non costituiscono, di per sé, elementi che possano fondare un rifiuto di registrazione negli atti del catasto, ma andranno valutate al fine dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazione catastale tardiva.

Cordiali saluti


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)



IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



Andare Oltre





# CERCO / OFFRO LAVORO

## CERCO-OFFRO LAVORO

Società di Ingegneria operante in ambito pubblico, ospedaliero, universitario, scolastico e civile, ricerca la seguente figura da inserire nel proprio organico: N. 1 PERITO IMPIANTISTA SENIOR specializzato nella progettazione di IMPIANTI MECCANICI, TERMO IDRAULICI;

Si richiede:

- iscrizione al Collegio di competenza.
- esperienza pluriennale nell'ambito della progettazione e nella Direzione Lavori di opere impiantistiche in particolare in ambito di appalti di lavori ospedalieri e pubblici.
- conoscenza degli ambienti Windows, AutoCad, ACCA e MS Office, costituirà elemento preferenziale la conoscenza dei processi BIM.

Completano il profilo buone capacità comunicative, capacità di lavorare in team, intraprendenza, problem-solving e resistenza allo stress.

Sede di lavoro: Macherio, Provincia di Monza e Brianza

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì

Disponibilità immediata

**Per candidarsi inviare un cv aggiornato all'indirizzo mail: [m.niccolucci@poolmilano.it](mailto:m.niccolucci@poolmilano.it)**

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.



# EDILIZIA

## EDILIZIA

### **VIZI DELL'OPERA, DIFFERENZE TRA COMPRAVENDITA E APPALTO**

*Cass. 09.11.2017, n. 26574*

La Cassazione ha precisato che l'acquisto di un immobile da un costruttore è una compravendita e non un appalto: cambiano le garanzie per l'acquirente e le procedure per farsi risarcire in caso di vizi dell'opera. Con la sentenza n. 26574/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che la circostanza in cui il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo.

In sostanza, l'acquisto di un immobile da un costruttore è una compravendita, non un appalto: la differenza è sostanziale ai fini di stabilire con certezza i tempi utili per far valere la garanzia in caso di vizi dell'opera, visto che nelle compravendite i tempi per agire e ottenere un risarcimento per i vizi dell'opera sono più brevi che nell'appalto.

Se, però, i difetti della costruzione possono causare la rovina dell'immobile, allora i tempi per far valere la garanzia e le responsabilità del costruttore sono gli stessi sia in caso di compravendita che di appalto: il costruttore/venditore è responsabile per dieci anni dalla consegna dell'immobile ed è tenuto al risarcimento.

In questo caso il riferimento è sempre all'art. 1669 del Codice civile che, pur rientrando nel capitolo degli appalti, si applica anche alle compravendite immobiliari.

## **Il caso**

Un gruppo di proprietari di una provincia veneta aveva acquistato degli appartamenti da una società costruttrice.

In seguito tali unità abitative presentavano una serie di vizi e difetti: fenomeni di infiltrazioni di acqua dalle finestre, un raggio di curva troppo stretto per l'accesso ai garage, l'allagamento degli scantinati, con conseguente rigonfiamento degli intonaci e deterioramento della tinteggiatura, errata quota di uscita dei pozzetti dell'impianto fognario, privi della pendenza necessaria per il deflusso.

I proprietari convenivano quindi in giudizio detta società, chiedendo la condanna all'eliminazione dei vizi riscontrati negli immobili.

Il Tribunale di primo grado dava ragione ai proprietari: la società immobiliare, costruttrice delle unità abitative, ricorreva in appello.

I giudici di secondo grado davano ancora una volta ragione ai proprietari, rigettando l'appello. Ecco quindi il ricorso alla Suprema Corte.

## **La decisione finale**

Nella sentenza i giudici hanno considerato che nelle compravendite i tempi per agire e ottenere un risarcimento per i vizi dell'opera sono più brevi che nell'appalto, mentre per i difetti di costruzione, che possono causare la rovina dell'immobile, i tempi per far valere la garanzia e le responsabilità del costruttore sono gli stessi sia che si tratti di compravendita sia che si tratti di appalto. Il costruttore/ venditore è responsabile per dieci anni dalla consegna dell'immobile ed è tenuto al risarcimento.

Sulla base dei fatti e di queste considerazioni la Cassazione ha negato il risarcimento richiesto per una serie di vizi, dal momento che l'azione era stata presentata oltre i termini concessi, e ha accolto la richiesta di risarcimento per una serie di difetti di costruzione che causavano problemi di deflusso delle acque e rischi per gli abitanti dell'immobile. Ci si basa, letteralmente, sull'assunto che l'acquirente "non può esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto d'appalto di natura contrattuale, diversamente di quella prevista dall'art. 1669 cod. civ. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente".

## **Vizi dell'opera: le differenze tra compravendita ed appalto**

Da un punto di vista giurisprudenziale compravendita e appalto differiscono perché la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente) mentre l'obbligazione principale che sorge dall'appalto è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera).

In altri termini la vendita è diretta al trasferimento del diritto di proprietà di un bene del venditore, con consegna di detto bene all'acquirente e contro il pagamento di un prezzo da parte di quest'ultimo.

L'appalto è invece volto alla realizzazione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, realizzazione che l'appaltatore "assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò posto, ricordiamo come il diritto disciplina i casi di vizi o difetti nelle ipotesi di compravendita o di appalto.

### **• Vizi negli appalti**

Il cd. "periodo di garanzia" è regolato dagli artt. 1667 e 1668 del Codice civile. Il committente può denunciare all'appaltatore i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro due anni dalla consegna dell'immobile.

Il committente può chiedere che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia diminuito, ma può anche ottenere la risoluzione del contratto.

### **• Vizi nelle compravendite**

Qui il riferimento è l'art. 1495 del Codice civile, secondo cui i vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta e che l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

### **• Garanzia per i difetti in caso di compravendita e appalto**

Se nell'immobile non vengono riscontrati vizi, ma difetti tali da causarne la rovina, la garanzia ha una durata di dieci anni sia che si tratti di compravendita che di appalto.

I giudici hanno affermato che in questi casi bisogna sempre fare riferimento all'articolo 1669 del Codice civile che, pur rientrando nel capitolo degli appalti, si applica anche alle compravendite immobiliari.

## **FINALMENTE ARRIVANO IN GAZZETTA LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018)**

*DM 17.01.2018 - G.U. 20.02.2018, n. 42 (Suppl. Ord. n. 8)*

Dopo ben 10 anni di servizio, le Ntc 2008 (approvate con dm 14 gennaio 2008) vanno in pensione e lasciano spazio alle Ntc 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.

Ricordiamo che le Ntc 2018 sono normative fondamentali in quanto definiscono i principi da seguire per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni e specificano le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità.

Circa le indicazioni applicative per l'ottenimento delle prestazioni, per quanto non espressamente specificato nelle Ntc 2018, si può far riferimento a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici (ad esempio gli Eurocodici).

Ricordiamo che le opere private e pubbliche in corso di esecuzione o per cui è già stato depositato il progetto esecutivo, resteranno fuori dalle nuove Ntc e potranno utilizzare il vecchio regime.

### **Nuove Ntc 2018, i contenuti del decreto**

Il decreto ministeriale è costituito da 3 articoli e un allegato contenente il testo relativo alla revisione delle norme:

- nell'articolo 1 si stabilisce l'approvazione del testo contenuto nell'allegato
- nell'articolo 2 si precisa la durata del periodo transitorio successivo alla pubblicazione delle Ntc 2018
- nell'articolo 3 si indica che l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche sarà a 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

In allegato al dm è presente il testo della nuova norma che risulta diviso in 12 Capitoli:

1. Oggetto
2. Sicurezza e prestazioni attese
3. Azioni sulle costruzioni
4. Costruzioni civili e industriali
5. Ponti
6. Progettazione geotecnica
7. Progettazione per azioni sismiche
8. Costruzioni esistenti
9. Collaudo statico
10. Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11. Materiali e prodotti ad uso strutturale
12. Riferimenti tecnici.

### **Le novità introdotte dalle Ntc 2018**

#### **Semplificazioni per la messa in sicurezza**

Una delle principali novità delle nuove Ntc è l'introduzione di semplificazioni per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti: secondo le nuove regole, in caso di mutamento di destinazione d'uso (§ 8.4.3. lettera c) e di modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, è previsto uno sconto del 20% sulla verifica. In

particolare, il livello di sicurezza della costruzione, quantificato attraverso il rapporto  $E$  (rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) deve essere pari almeno 0.8 (invece di 1). Tale semplificazione è stata introdotta anche al fine di migliorare il funzionamento del sismabonus ed consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili ed evitare operazioni di ristrutturazione troppo costose.

#### **Materiali e i prodotti per uso strutturale**

L'altro punto di interesse coinvolge i materiali e i prodotti per uso strutturale. Le Ntc 2018 infatti introducono anche i nuovi materiali da costruzione, come i calcestruzzi fibrorinforzati, per dare sostegno all'applicazione delle nuove tecnologie.

#### **Verifica al confinamento dei nodi**

Introdotta la progettazione in capacità della verifica a confinamento dei nodi trave/pilastro anche per

la classe di duttilità bassa.

### **Gerarchie delle resistenze**

Aggiornati i coefficienti di sovreresistenza per i vari meccanismi relativi alla “gerarchia delle resistenze”. Inoltre, introdotto il principio secondo cui nel calcolo con la gerarchia delle resistenze, la richiesta di resistenza può essere assunta non superiore alla azioni valutate con comportamento non dissipativo.

### **Approccio 2 per la geotecnica**

Relativamente alla geotecnica, ad eccezione di poche casistiche, è previsto sempre l'uso dell'approccio geotecnico tipo 2.

### **Addio alle tensioni ammissibili**

Eliminata la possibilità di utilizzare le “vecchie” tensioni ammissibili anche nel caso di calcolo semplificato previsto per le zone a bassissima sismicità (vecchie zone 4 –  $ag \cdot S \leq 0.075$ ). Da oggi si progetta solo con il metodo degli stati limite.

### **Strutture in muratura**

Modificati, rispetto alle precedenti Ntc, i fattori di struttura per gli edifici in muratura.

### **Appendici agli Eurocodici**

Le appendici agli Eurocodici costituiscono il collegamento tra le Ntc nazionali e gli Eurocodici, indispensabili per consentire l'uso nell'ambito della normativa nazionale.

Essendo, infatti, la sicurezza strutturale di competenza dei Paesi membri, è necessario che i parametri di sicurezza da utilizzare con gli Eurocodici siano coerenti con quelli delle Ntc 2018. Le appendici agli Eurocodici, garantiscono appunto questa coerenza.

### **Periodo transitorio**

Si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche in caso di:

- opere private le cui parti strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo
- opere pubbliche in corso di esecuzione, con contratti già firmati o con progetti definitivi o esecutivi già affidati

### **Entrata in vigore**

L'entrata in vigore è fissata dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta; verrà, poi, emanata la circolare esplicativa a beneficio dei professionisti.

*Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf>*

---

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, IL DINIEGO VA SEMPRE MOTIVATO**

*Consiglio di Stato - Sentenza 15.01.2018, n. 197*

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.

Nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempra, in modo dettagliato:

- a. la descrizione dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati
- b. la descrizione del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni
- c. la descrizione del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Quindi un parere della Soprintendenza che non comprenda anche solo uno di questi requisiti diviene sindacabile.

Come lo stesso CdS ha più volte evidenziato (sentenza del 30 gennaio 2018, n. 634, sentenza del 15 gennaio 2018, n. 194, sentenza del 29 dicembre 2017 n. 6165), le ragioni del diniego dell'autorizzazione paesaggistica devono fondarsi su elementi obiettivamente riscontrabili e apprezzabili, come ad

esempio aumento volumetrico, prolungamento dello sviluppo lineare sul fronte mare, maggior consumo di suolo, mutamento del declivio naturale, distruzione di vegetazione mediterranea, necessità di nuove piantumazioni, altri elementi che non possono essere oggetto di nuova e autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Se mancano questi elementi, il giudizio è sindacabile in sede giurisdizionale.

### **Il caso**

Nel caso in esame riguarda una coppia che ha presentato al proprio comune nel salernitano un'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ricadente in una zona del PRG di tipo agricolo E2 ed assoggettata a vincolo paesaggistico.

L'amministrazione comunale ha richiesto il parere della Soprintendenza, che è risultato contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Conseguentemente la coppia ricorre al competente Tar Campania, il quale accoglie il ricorso rilevando la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, ossia di mancata comunicazione all'istante dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

La Soprintendenza ha quindi comunicato le motivazioni del diniego a seguito dei quali gli istanti hanno presentato ulteriore documentazione tecnica.

Anche in questo caso la Soprintendenza esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Nuovo ricorso al Tar che, dopo aver richiesto le motivazioni del diniego alla Soprintendenza e aver letto le motivazioni del conseguente provvedimento di diniego all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del fabbricato rurale, respingevano il ricorso degli istanti.

Da qui il ricorso in appello al Consiglio di Stato.

### **La sentenza**

I supremi giudici amministrativi, al termine della valutazione del parere negativo espresso, respingono l'appello ritenendolo infondato. Così si esprime il CdS: "la motivazione di diniego risulta completa, logica e coerente. L'opinabilità della stessa non può essere censurata da questo Giudice, che non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione."

Questo uno stralcio del parere negativo impugnato da cui si evincono le motivazioni al diniego:

"il progetto inoltrato prevede principalmente la demolizione dell'immobile esistente (fabbricato diroccato) e l'edificazione di un nuovo edificio di consistenti dimensioni plano-volumetriche (di tre livelli oltre al sottotetto praticabile), traslato rispetto a quello attuale...e con un rilevante aumento dell'ingombro plano-volumetrico (rispetto all'esistente); nonché la costruzione di rilevanti opere di sistemazione esterna (percorsi, vasto piazzale, rampe, muri di contenimento, recinzione, cancello carrabile e pedonale)." E ancora "l'intervento progettuale previsto nella pratica in esame è ubicato in un'area di notevole pregio naturalistico-ambientale (tanto da rientrare nel Parco Nazionale del Cilento, nel sito di interesse comunitario IT8050033 e nella zona di protezione special IT8050055), oltre che di valenza paesaggistica. Detta valenza è determinata dalla presenza dei rilievi collinari, dai quali si elevano i monti Alburni (ben visibili anche dal fondo in questione) caratterizzati dalla peculiare morfologia a, a tratti, da una rigogliosa copertura boschiva...il lotto interessato dai lavori...è compreso in una zona tuttora scarsamente edificata, utilizzata per fini agricoli e/o pastorali, posta in continuità con il territorio meno antropizzato e con i monti"

E per finire "la soluzione progettuale è impattante ed in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio...Il nuovo edificio è eccessivo nelle dimensioni volumetriche, ha caratteristiche tipologiche estranee rispetto a quelle dell'architettura tradizionale locale, basata, ad esempio, sul posizionamento e/o dimensionamento delle bucaie, sulla terrazza e sul porticato (articolato su tre lati) entrambi di notevoli dimensioni...Ben diversi infatti sono gli aspetti peculiari dell'edilizia tradizionale del luogo...per la compattezza dei volumi, la prevalenza dei pieni sui vuoti, la regolarità delle bucaie...il progetto non si rapporta neppure con il fabbricato preesistente, ovvero con altre costruzioni tipiche presenti in zona...il progetto non è consono alla valorizzazione soprattutto del relativo contesto territoriale agreste e dei rilievi collinari/montuosi sottostanti...la soluzione progettuale complessivamente incide negativamente sul paesaggio rurale e compromette le vedute di insieme di luoghi percepibili da più punti di vista compreso quello godibile dai percorsi che conducono anche sui monti..." In definitiva, il parere della Soprintendenza ha tutti i requisiti per essere considerato insindacabile.



## ELETTROTECNICA

### **PRODOTTI ELETTROTECNICI A PROVA DI FIAMMA**

Il Comitato Tecnico 89 “Prove relative ai pericoli di incendio” sta mettendo a punto in questi ultimi anni, è doveroso citare il progetto di norma “Prova del contenimento di fiamma sui prodotti finiti”, in preparazione a livello internazionale nell’ambito del Project Team 60695-2-15 “Hot Coil Ignition Test on end products” del TC 89 IEC.

Dato il sempre più diffuso impiego di materiali plastici come base per l’involucro di elettrodomestici ed apparecchiature elettriche, la nuova metodologia di prova si propone di verificare la capacità dei prodotti finiti di contenere eventi d’incendio di origine elettrica, generati al proprio interno. Questo per garantire che il prodotto finito non sia, a sua volta, causa della propagazione del fuoco nell’ambiente circostante, migliorando considerevolmente la sicurezza degli utenti e delle infrastrutture residenziali. Serve sottolineare che lo scopo della prova non è la valutazione delle proprietà e delle capacità dei singoli materiali, ampiamente trattata dalle esistenti normative sviluppate dal Comitato Tecnico 89, bensì la valutazione dell’ambiente in cui suddetti materiali si trovano e la capacità di contenimento dell’ambiente stesso. La prova utilizza un filo resistivo riscaldante che ha le seguenti caratteristiche:

- lunghezza: 10 cm;
- tipologia: Nichel-Cromo 80-20 22 AWG;
- resistenza a temperatura ambiente: 0,33  $\Omega$ /10 cm.

Il filo viene applicato a determinate connessioni elettriche aventi materiale infiammabile in contatto o prossimità (es. connettori plastici) e non identificabili come connessioni a bassa energia (energia potenziale minore di 15 W).

Per determinare se un materiale infiammabile è in prossimità della connessione elettrica, si contemplan tutti i materiali che ricadono all’interno di un cilindro ipotetico, avente altezza 50 mm e diametro 20 mm, posto sopra alla connessione elettrica stessa.

*Link di riferimento: <https://ceimagazine.ceinorme.it/ceifocus/prodotti-elettrotecnici-prova-fiamma/>*

---

### **CONFERMATO IL RUOLO DEL CEI QUALE ORGANISMO NAZIONALE DI NORMAZIONE**

*D.Lgs. 15.12.2017, n. 223 - G.U. 18.01.2018*

Con la pubblicazione del D.Lgs. 15.12.2017, n. 223 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1025/2012 sulla Formazione europea [...]” è stato ribadito il ruolo del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano quale organismo nazionale di normazione negli ambiti di competenza. All’Art. 4 il D.Lgs. specifica che gli organismi nazionali di normazione operano nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza e di incoraggiare e facilitare l’accesso alle norme e ai processi di sviluppo delle stesse da parte di Piccole e Medie Imprese, artigiani, ordini e associazioni professionali.

Il provvedimento sottolinea l’ampiezza delle attività di normazione per lo sviluppo del Paese, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi. Evidenzia, inoltre, il valore della partecipazione internazionale per l’interesse economico nazionale, e quello relativo alla promozione culturale e alla diffusione delle norme tecniche.

Il Decreto Legislativo 223/2017 è entrato in vigore il 19 gennaio 2018.

*Link di riferimento: <https://ceimagazine.ceinorme.it/ceiagora/confermato-ruolo-del-cei-quale-organismo-nazionale-normazione/>*



## FISCALE

### **COME SALVARE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA**

*Cass. 23.01.2018, n. 1588*

Se il costruttore è in ritardo con la consegna dell'immobile e quindi non è possibile trasferire la residenza nella nuova casa entro 18 mesi dalla stipula, l'agevolazione prima casa può essere comunque mantenuta: basta trasferire la propria residenza nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile. Se così non fosse, bisogna fare attenzione a quali possono essere considerate le cause di forza maggiore. Infatti, per la fruizione dei benefici prima casa, il compratore deve dichiarare che trasferirà la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall'acquisto. Tale trasferimento costituisce elemento costitutivo del beneficiario richiesto e rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco.

Tuttavia, il mancato trasferimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1588/2018, chiarisce che i problemi legati al costruttore e alle lungaggini burocratiche non possono essere considerate cause di forza maggiore.

#### **Il fatto**

Il caso in esame è relativo al ricorso presentato da due coniugi che, avendo acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, vedono recapitarsi avvisi di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali.

Le Entrate contestano la decadenza dal beneficio a causa del mancato trasferimento della residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile, nel termine di 18 mesi dall'acquisto dell'unità immobiliare.

I coniugi ricorrono alla C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale), che accoglie il ricorso, ritenendo sufficiente i ritardi dell'impresa costruttrice, al fine di ottenere l'agibilità, ad invocare la causa di forza maggiore per non perdere il beneficio prima casa. La decisione è confermata, anche dalla C.T.R. (Commissione Tributaria Regionale), dopo il ricorso delle Entrate. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso in Cassazione.

#### **Sentenza di Cassazione**

A differenza della C.T.R., che aveva ritenuto sufficienti i ritardi del costruttore per invocare la causa di forza maggiore, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del fisco.

Secondo i giudici ermellini, i ritardi del costruttore era oltre che prevedibile, evitabile da parte dei contribuenti: avrebbero potuto trasferire la propria residenza nell'ambito del medesimo Comune, anche se in diverso indirizzo.

Secondo gli ermellini, il ritardo del costruttore non ha le caratteristiche di imprevedibilità. Per potersi verificare la condizione della forza maggiore rilevano, infatti, solo le circostanze che hanno impedito il trasferimento della residenza nel Comune.

Per non perdere l'agevolazione sarebbe stato sufficiente trasferire la residenza, nel termine di 18 mesi, nel Comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata.

#### **Conclusioni**

Indefinitiva, la Cassazione accoglie il ricorso del fisco ribaltando la sentenza della C.T.R., ammettendo la non configurabilità di causa di forza maggiore al ritardo nei lavori di costruzione e alle lungaggini burocratiche. Per forza maggiore deve intendersi "un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto". Si tratta, in pratica, di un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.

## **BONUSVERDE: SIAL RADDOPPIO DEL TETTO MASSIMO, NO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA** *L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29.12.2017, n. 302 (Suppl. Ord. 62)*

Il bonus verde può raddoppiare in caso di interventi di sistemazione sia del giardino privato che di quello condominiale, ma restano escluse le manutenzioni ordinarie annuali e i lavori in economia. Sono i chiarimenti forniti dalle Entrate in occasione di Telefisco 2018 e anticipati sulle pagine de Il Sole24Ore.

### **Bonus verde**

Ricordiamo brevemente che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto il bonus verde all'art. 1, comma 12-15.

La legge ha previsto che per l'anno 2018 è possibile usufruire di una detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

### **I dubbi sul bonus verde**

Il dubbio principale riguardava l'ipotesi in cui nel 2018, unico anno di applicazione del bonus secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 201, in un condominio vengano eseguiti interventi agevolati sia sulle parti comuni sia sulle proprietà esclusive.

Secondo le Entrate, in caso di interventi agevolabili sia su parti comuni che su parti private, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno.

I lavori in economia effettuati sul proprio giardino o terrazzo non consentono di usufruire del bonus verde, in quanto, per l'Agenzia, questa situazione è incompatibile con il concetto di interventi straordinari di sistemazione a verde citati dalla Relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio 2018. Niente bonus verde neanche per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, sia in aree private sia in quelle condominiali. Ricordiamo che per i lavori di ristrutturazione (detrazione 50%), la manutenzione ordinaria è ammessa se riguardante parti comuni di edificio condominiale.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, l'Agenzia ribadisce che sono ammessi:

- assegni
- bancomat
- carte di credito
- bonifici ordinari.

*Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>*



## **LL.PP.**

LL.PP.

### **LAVORI ANALOGHI O LAVORI IDENTICI: QUAL È IL REQUISITO PER ESSERE AMMESSO AL BANDO DI GARA?**

*ANAC Delib. 17.01.2018, n. 43*

Per l'affidamento di servizi di progettazione, la stazione appaltante non può chiedere come requisito di ammissione nel curriculum incarichi pregressi riferiti a lavori identici a quelli del bando; può richiedere lo svolgimento di servizi pregressi riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche.

Questo quanto chiarito dall'Anac che, con delibera n. 43 del 17 gennaio 2018, ha accolto le istanze dell'ordine degli architetti di Bologna in merito ad un contenzioso con la stazione appaltante per il bando sull'affidamento di servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.

za per i lavori di restauro e consolidamento strutturale di un cimitero monumentale.

### **Le richieste del bando di gara**

Il bando prevedeva il seguente requisito ai fini partecipativi:

svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali.

Secondo gli architetti, il requisito relativo allo svolgimento di servizi riferiti a tipologie di lavori analoghi, è limitato ai soli servizi specificamente posti a base di gara: servizi di architettura e ingegneria per interventi su cimiteri monumentali. Il requisito è, però, in contrasto con le Linee guida n. 1 (di attuazione del Codice appalti), recanti: Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Di parere opposto, invece, la stazione appaltante: il bando non richiedeva di avere nel curriculum servizi identici, ma di avere già operato su un cimitero monumentale, data la particolarità dei lavori da appaltare.

Pertanto, i professionisti e la stazione appaltante hanno congiuntamente sottoposto all'Anac la valutazione della legittimità della clausola del bando.

### **Delibera Anac**

L'Anac ha bocciato la clausola che impone di avere nel curriculum incarichi riferiti a lavori identici a quelli del bando: la clausola non è legittima perché assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con ripercussioni negative sulla concorrenza.

In particolare, tale analogia non è conforme a quanto previsto al punto 2.2.2.1, lett. c, delle linee guida n. 1, che individua invece l'analogia nella similarità delle opere per dimensione e caratteristiche tecniche.

Infine, conclude l'Anac, la stazione appaltante non ha fornito elementi sufficienti a far ritenere che tale clausola limitativa dell'accesso alla procedura di gara sia giustificata da specifiche esigenze imposte dalla particolarità dei lavori.

*Link di riferimento:* [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=7124](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7124)

---

## **APPALTO DI SERVIZI, IL CURRICULUM INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

*Consiglio di Stato - Sentenza 1701.2018, n. 279*

Secondo il Consiglio di Stato nelle procedure per l'appalto di servizi (anchegare di progettazione), il curriculum del professionista o dell'impresa può influire sul punteggio dell'offerta.

Il curriculum del professionista o dell'impresa può influire sul punteggio assegnato all'offerta.

E' questo il principio che emerge dalla sentenza n. 279/2018 dello scorso 17 gennaio in merito all'inserimento del requisito dell'esperienza dell'impresa partecipante al bando di gara tra quelli presi in considerazione per la valutazione globale dell'offerta.

Con questa pronuncia i giudici di palazzo Spada hanno stabilito che:

- negli appalti deve esserci adeguata separazione tra fase di selezione dell'offerente, basata su criteri di idoneità, e fase di selezione dell'offerta, fondata su criteri di aggiudicazione
- nell'affidamento di servizi, il curriculum dell'impresa o del professionista può incidere sulla valutazione dell'offerta, anche se lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo

### **Il caso**

Il CdSè chiamato ad esprimersi su contenzioso riguardante una gara d'appalto destinata ad alcune società sportive, per l'affidamento in concessione di un parco e dei relativi impianti.

A questa gara rispondevano due gruppi di associazioni dilettantistiche (che per semplicità identificheremo con M e P ); la procedura di gara era regolata dalla lettera di invito che stabiliva i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Risultava aggiudicatario il gruppo M.

In particolare il Comune affidatario, con riferimento ad una specifica sezione, attribuiva 0 punti al gruppo P e 22 al gruppo M.

Tale valutazione si fondava sul presupposto che la relativa sezione della lettera d'invito dovesse essere interpretata come riferita ad una proposta progettuale di gestione dell'impianto e non ad un requisito di esperienza maturato con riferimento ad attività pregresse.

La Commissione giudicatrice del Comune così si esprimeva: " ... non esplicitava l'attività da svolgere nell'impianto sportivo in oggetto, ma svolta in altri impianti nella loro disponibilità..."

Il gruppo P impugnava, per queste ed altre motivazioni, il provvedimento di aggiudicazione dinanzi al Tar Liguria.

In primo grado i giudici amministrativi accoglievano in toto il ricorso proposto dal gruppo P, sancendo l'obbligo per l'Amministrazione di aggiudicare a questo gruppo la concessione.

Avverso tale sentenza il gruppo M, originario aggiudicatario della gara, proponeva appello al CdS.

### **La sentenza**

Il Consiglio di Stato si è espresso rigettando nella quasi totalità il ricorso, confermando l'operato dei giudici amministrativi di primo grado.

Lo ha invece considerato ammissibile solo per quanto attinente l'esperienza pregressa delle società, ritenendo che essa dovesse essere presa in considerazione nella valutazione delle offerte.

".. secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi e sempre che ricorrano determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell'offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo..."

Quindi secondo i giudici l'utilizzo dei requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l'attività svolta non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

### **Appalto di servizi, appalto di lavori e curriculum**

Questa pronuncia ci offre l'opportunità di chiarire i comportamenti in caso di appalto servizi e appalto lavori.

#### **• Appalto di servizi**

Nell'appalto di servizi, in cui rientrano le gare di progettazione, l'esperienza del personale di una società incide sulla prestazione oggetto dell'appalto.

In questo caso, il merito tecnico dell'offerta è riferito alla qualità delle risorse umane che l'offerente intende mettere a disposizione nell'esecuzione dell'appalto.

L'utilizzo dei requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l'attività svolta non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo

#### **• Appalto di lavori**

Il curriculum dell'impresa o dei tecnici che collaborano con essa devono essere valutati solo nella fase della qualificazione, cioè quando la Stazione Appaltante decide chi ammettere alla gara. Nella valutazione delle offerte si deve invece valutare solo la qualità dei progetti presentati.

*Link di riferimento:* <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5843>



# SICUREZZA

## SICUREZZA

### **TAR CALABRIA: GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE VANNO INDICATI SEPARATAMENTE**

*TAR CALABRIA - Sentenza 07022018, n. 337*

In caso di offerta economica l'operatore ha l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale; neanche il ricorso al soccorso istruttorio può sanare l'omessa indicazione separata di tali oneri.

Questo quanto chiarito dal Tar Calabria con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 337.

#### **I fatti**

Il caso in esame riguarda la richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto emesso dal Comune in favore dell'impresa X.

L'appalto, avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico di un edificio scolastico, ha un importo complessivo di 416.242,77 euro, di cui:

- 404.119,19 euro per i lavori soggetto a ribasso
- 12.123,58 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

La gara viene aggiudicata all'impresa X con un ribasso del 6.717%, corrispondente ad un importo complessivo di 376.974,51 euro al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 12.123,58 euro.

La seconda classificata nella graduatoria finale, l'impresa Y, ha partecipato alla gara presentando un'offerta con un ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta pari al 16%, al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso, con espressa indicazione degli oneri relativi alla sicurezza per rischio specifico (o oneri aziendali di sicurezza), pari ad 6.100,00 euro.

Deducendo la violazione dell'art. 95, comma 10 del dlgs 50/2016, l'impresa Y presenta ricorso: l'impresa aggiudicataria non ha indicato nella sua offerta economica il costo degli oneri di sicurezza interni.

Si costituiscono in appello sia il Comune che l'impresa X aggiudicataria della gara, chiedendo che il ricorso venga respinto sul presupposto di poter regolarizzare la propria posizione facendo ricorso al soccorso istruttorio.

#### **La sentenza del TAR**

L'art. 95, comma 10 del dlgs 50/2016 prevede espressamente che: Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Pur non essendoci in merito orientamenti uniformi nella giurisprudenza amministrativa, i giudici hanno seguito la linea secondo cui l'indicazione separata di tali oneri è obbligatoria.

Nel contesto del quadro regolatorio vigente, l'obbligo di indicare gli oneri della sicurezza nell'ambito dell'offerta economica costituisce un precetto imperativo espressamente risultante dal diritto nazionale, e non da una sua interpretazione.

#### **Soccorso istruttorio**

Inoltre, per i requisiti dell'offerta economica (richiesti dall'art. 95, comma 10 del dlgs 50/2016) non è applicabile il soccorso istruttorio, espressamente escluso per tali requisiti dall'art. 83 comma 9 del dlgs 50/2016:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-

pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

### Conclusioni

Il ricorso è accolto con annullamento dell'aggiudicazione della gara all'impresa X, per la mancata indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (come previsto dall'art. 95, comma 10 del dlgs 50/2016).

Link di riferimento: <http://www.appaltiamo.eu/wp-content/uploads/2018/02/TAR-Calabria-Catanzaro-sez.-I-0702.2018-n.-337.pdf>



## VARIE

### VARIE

#### **COMUNE DI BRENNA - VARIANTE GENERALE AL PGT E PUGSS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INDIRIZZI STRATEGICI (PGT) - (VAS)**

L'Amministrazione Comunale del Comune di Brenna ha dato avvio alle procedure per la predisposizione della pianificazione urbanistica comunale e ha convocato la 1° Conferenza VAS per VENERDI' 16.03.2018 alle ore 10.00 per illustrare il documento di scoping. Pareri, contributi e osservazioni potranno essere trasmessi a [comune.brenna@pec.provincia.como.it](mailto:comune.brenna@pec.provincia.como.it), consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 15.03.2018.

Comune di Brenna Prot. n. 736 del 09-02-2018 partenza Cat.6 Cl. 2



## COMUNE DI BRENNA

Prov. di Como

Area Tecnico-Urbanistica e Lavori Pubblici

Via Grimello n. 2  
22040 - Brenna (CO)

C.Fisc. 81000430132 - P.Iva 00614700136 - Telefono 031/797070 - Fax 031/797572

e-mail: [tecnico@comune.brenna.co.it](mailto:tecnico@comune.brenna.co.it) e-mail PEC: [comune.brenna@pec.provincia.como.it](mailto:comune.brenna@pec.provincia.como.it) sito internet: [www.comune.brenna.co.it](http://www.comune.brenna.co.it)

Brenna, li **09/02/2018**

Spett.le  
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Como  
Via a. Volta, n. 62  
**22100 - COMO**  
PEC: [ordine.como@ingpec.eu](mailto:ordine.como@ingpec.eu)

Spett.le  
Collegio Periti Industriali della Provincia di Como  
Via Vittorio Emanuele II, n. 113  
**22100 - COMO**  
PEC: [collegiodicomo@pec.cnpi.it](mailto:collegiodicomo@pec.cnpi.it)

Spett.le  
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Como  
Viale Sinigaglia, 1  
**22100 - COMO**  
PEC: [oappc.como@archiworldpec.it](mailto:oappc.como@archiworldpec.it)

Spett.le  
Collegio dei Geometri della Provincia di  
Como  
Via Recchi, 2  
**22100 - COMO**  
PEC: [collegio.como@geopec.it](mailto:collegio.como@geopec.it)

Spett.le  
UNINDUSTRIA COMO  
Via Raimondi,1  
**22100 – COMO**  
PEC: [unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it](mailto:unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it)

Spett.le  
C.N.A. di Como – Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese  
Viale Innocenzo XI, 70  
**22100 - COMO**  
E-mail: [segreteria@cnacomo.it](mailto:segreteria@cnacomo.it)

Spett.le  
Confesercenti sede di Como  
Via Vandelli, 20  
**22100 - COMO**  
PEC: [confservizi.como@legalmail.it](mailto:confservizi.como@legalmail.it)

Spett.le  
COLDIRETTI Como  
Via Plinio, 1  
**22070 - GRANDATE (CO)**  
PEC: [impresaverde.co@pec.coldiretti.it](mailto:impresaverde.co@pec.coldiretti.it)

Spett.le  
Confagricoltura Como – Lecco  
Piazza Camerlata 9  
**22100 - COMO**  
PEC: [confagricolturacomo@pec.it](mailto:confagricolturacomo@pec.it)

Spett.le  
LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS  
Via Castellini n. 19  
**22100 - COMO**  
PEC: [legambiente.como@gmail.com](mailto:legambiente.como@gmail.com)

Spett.le  
Associazione Brenna Pulita  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [info@brennapulita.com](mailto:info@brennapulita.com)

Spett.le  
Associazione Calcio Brenna  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [info@acbrenna.it](mailto:info@acbrenna.it)

Spett.le  
AVIS BRENNA  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [brenna@avisprovincialecomo.it](mailto:brenna@avisprovincialecomo.it)

Spett.le  
ANCE COMO  
Via Briantea 6  
**22100 - COMO (CO)**  
PEC: [ancecomo@legalmail.it](mailto:ancecomo@legalmail.it)

Spett.le  
C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori  
- Como  
Via Morazzone, 4  
**22100 COMO (CO)**  
E-mail: [como@cia.it](mailto:como@cia.it)

Spett.le  
Confartigianato Imprese di Como  
Viale Roosevelt n. 15  
**22100 - COMO**  
E-mail: [info@confartigianatocomo.it](mailto:info@confartigianatocomo.it)

Spett.le  
Confcommercio – Unione Provinciale del  
Commercio, del Turismo, dei Servizi di  
Como  
Via Francesco Ballarini, 5  
**22100 – COMO**  
PEC: [confcommerciocomo@legalmail.it](mailto:confcommerciocomo@legalmail.it)

Spett.le  
WWF COMO  
Via Giulio Cesare n. 7  
**22100- COMO**  
e-mail: [wwf.como@tiscali.it](mailto:wwf.como@tiscali.it)

Spett.le  
Associazione ABC  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [info.ass.abc@gmail.com](mailto:info.ass.abc@gmail.com)

Spett.le  
Associazione Cacciatori di Brenna  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [paoloconsonni83@libero.it](mailto:paoloconsonni83@libero.it)

Spett.le  
Gruppo Alpini di Brenna  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [brenna.como@ana.it](mailto:brenna.como@ana.it)

Spett.le  
Associazione 2 x 2  
**22040 - BRENNA (CO)**  
e-mail: [consonniantoniomobili@virgilio.it](mailto:consonniantoniomobili@virgilio.it)

Spett.le  
Associazione Amici della Chiesetta di Sant'Adriano  
**22040 - BRENN A (CO)**  
e-mail: [amicidisantadriano@libero.it](mailto:amicidisantadriano@libero.it)

Spett.le  
Associazione 2 x 2  
22040 - BRENN A (CO)  
e-mail: [consonniantoniomobili@virgilio.it](mailto:consonniantoniomobili@virgilio.it)

Spett.le  
Comunità Pastorale Madonna delle Grazie  
**22040 - BRENN A (CO)**  
e-mail: [ulisse@rattiulisse.it](mailto:ulisse@rattiulisse.it)

Spett.le  
MOTOCLUB  
**22040 - BRENN A (CO)**  
e-mail: [rodolfobrenna@gmail.com](mailto:rodolfobrenna@gmail.com)

**OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INDIRIZZI STRATEGICI (P.G.T.) - SOSTENIBILITA' DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI (VAS) CONVOCAZIONE 1^ CONFERENZA VAS**

**L'AUTORITA' PROCEDENTE  
D'INTESA CON  
L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.**

**VISTI**

- la L.R. 12/2005 art. 87 e successivi
- la L.R. 11.03.2005 n° 12 per il Governo del Territorio e s.m.i. , ed i relativi criteri attuativi
- la L.R. 31/2014 e la L.R. 16/2017
- il Dlgs n° 152 del 03.04.2006 “Norme in materia di ambiente” e s.m.i.
- l'art. 4 della L.R. 11.03.2012 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” come in ultimo modificato dall'art. 13, comma1, lettera b) della L.R. 13.03.2012, n° 4
- il D.C.R. 13.03.2007 n° VIII/351 “ indirizzi per la valutazione di Piani e Programmi”
- la deliberazione di Giunta Regionale VIII/6420 del 27.12.2007;
- la D.G.R. N° 9/761 DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010,

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione di giunta comunale n. 61 del 19/09/2017 di avvio del procedimento per la redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio composta da Documento di Piano – Piano dei Servizi comprensivo di Piano Urbano dei Servizi del sottosuolo (PUGSS), Piano delle Regole e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 19/09/2017 di individuazione dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02/02/2018 di nuova individuazione dell'Autorità Procedente in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l'avviso in data 28/09/2017 n. 4295 di prot. di avvio del procedimento, pubblicato all'albo pretorio, sul sito web dedicato predisposto da Regione Lombardia (SIVAS)
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica e Lavori Pubblici n. 18 del Reg. Gen. (n. 6 Reg. Area) del 07/02/2017 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

**INFORMANO**

Che l'Amministrazione Comunale del Comune di Brenna, nella sua funzione di Autorità Procedente nella figura del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Massimo Petrollini, unitamente all'Autorità Competente della VAS arch. Dario Perrotta, ha dato avvio alle procedure per la predisposizione della pianificazione urbanistica comunale: **VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) CON PIANO URBANO DEI SERVIZI**

DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) con relativa procedura di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In base alle disposizioni contenute nella D.G.R. N° 9/761 DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010,

## CONVOCANO

per il giorno:

**VENERDI' 16 MARZO 2018 ALLE ORE 10.00**

presso la Sala Civica del A. Colombo  
sita in Comune di Brenna (CO) - Via Grimello n. 2

la **1<sup>a</sup> conferenza VAS** volta ad **illustrare il documento di scoping** depositato agli atti del Comune, visibile e consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.brenna.co.it>) e sulla piattaforma informatica SIVAS di Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>).

Nell'ambito del percorso partecipativo integrato di P.G.T. e V.A.S. verranno illustrati gli indirizzi strategici del P.G.T. e le prime considerazioni ambientali della VAS.

Pareri, contributi e osservazioni in merito al Documento di Scoping potranno anche essere trasmessi via PEC all'indirizzo [comune.brenna@pec.provincia.como.it](mailto:comune.brenna@pec.provincia.como.it) oppure consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Brenna negli orari di apertura al pubblico nonché inviati a mezzo posta all'indirizzo Comune di Brenna - Area Tecnico-Urbanistica e Lavori Pubblici - Via Grimello n. 2 - 22040 – Brenna (CO) fino a **giovedì 15 Marzo 2018**

La convocazione della la **1<sup>a</sup> conferenza VAS** è diffusa mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sul sito sul sito web comunale <http://www.comune.brenna.co.it> e sul sito web della Regione Lombardia [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nella sezione "Area procedimenti".

Confidando nella Loro presenza, si coglie l'occasione per porgere distinti Saluti

L'Autorità Competente per la VAS  
(Arch. Dario Perrotta)

L'Autorità Procedente per la VAS  
(Arch. Massimo Perollini)



## B&B E DINTORNI

Confedilizia Como, in relazione al Convegno del 19 GENNAIO 2018 u.s. sul tema " B&B E DINTORNI" organizzato da CONFEDILIZIA-COMO con il patrocinio del COMUNE DI COMO, a seguito delle numerosissime richieste pervenute, ha deciso di mettere a disposizione sul proprio sito [www.confediliziacom.it](http://www.confediliziacom.it) le slide e il video dell'intero convegno.